

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1
N. 1193/AV1 DEL 20/11/2017**

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA PER FORNITURA DI DISPOSITIVI INFUSIONALI PER FARMACI ANTIBLASTICI PER LE ESIGENZE DELL' AREA VASTA N.1

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare la procedura di affidamento sotto soglia comunitaria per la fornitura di Dispositivi per infusione di Farmaci Antiblastici per la durata di mesi 24, con facoltà di rinnovo per ulteriori mesi 12, per un importo complessivo presunto di € 35.794,00 (IVA esclusa), per le necessità dell'Area Vasta 1, costituito dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante:
 - a. capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - b. schema di contratto;
2. di autorizzare l'Area Vasta 1 all'espletamento di procedura di affidamento sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale e nello schema di contratto, allegati alla presente determina di cui sono parte integrante;
3. di stabilire che, per la scelta del contraente, l'AV1 procederà a procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato;
4. di nominare responsabile del procedimento (R.U.P.) il dott. Claudio Montalbini, in qualità di Dirigente dell'U.O. Acquisti e Logistica dell'AV1 e di attribuire al medesimo la competenza ad adottare tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva;
5. di imputare il costo complessivo presunto dell'appalto biennale di € 43.668,68 (IVA compresa) sul conto 0501130101 "Acquisti di dispositivi medici" del bilancio d'esercizio ASUR, quanto ad € 3.639,05 per l'esercizio 2017, quanto ad € 40.029,62 per l'esercizio 2018 e seguenti, che per il 2017 risulta compatibile con il budget assegnato all' Area Vasta 1 con determina ASURDG n.314/2017 e per il 2018 e seguenti sarà comunque ricompreso nel budget che verrà assegnato all'Area Vasta 1;

6. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
8. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attweb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

La presente determina consta di n. 20 pagine, di cui n. 14 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento

- L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente "Riordino del servizio sanitario regionale"
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
- Deliberazione G.R. Marche n. 1704 del 28/12/2005, concernente "Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)"
- Deliberazione della G.R. Marche n. 902 in data 03/07/2008, concernente "Verifica della regolarità dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l'acquisizione di servizi e forniture, da parte dell'ASUR, delle aziende ospedaliere, dell'INRCA, delle strutture della Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA"
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente «Nuovo Codice Appalti», in attuazione delle direttive 2004/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE», coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti)
- Linee Guida ANAC attuative del d.lgs.50/2016 "Nuovo Codice Appalti"

Motivazione:

Essendo ormai scaduto il contratto per la fornitura di dispositivi per infusione di farmaci antiblastici con pompe infusionali in comodato d'uso gratuito, permanendo la necessità di continuare nell'approvvigionamento dei dispositivi in oggetto, per soddisfare le esigenze dell'AV1, si ritiene di attivare nuova procedura negoziata sul MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) ai sensi dell'art.36 D. Lgs 18/04/2016 n.50 e s.m.i., nonché del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell' AV1, approvato con determina ASURDG n.4 del 16/01/2017.

Si è proceduto, quindi, a predisporre il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, nonché lo schema di contratto, costituenti parte integrante della presente procedura e che saranno inviati alle ditte partecipanti ai fini della formulazione dell'offerta.

Per l'espletamento della procedura di acquisto in oggetto, il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Montalbini, in qualità di Dirigente dell'U.O. Acquisti e Logistica dell'AV n.1 e responsabile dell'Istruttoria la Dott.ssa Nadia Rengucci - Collaboratore amministrativo professionale Esperto (Cat. DS) in servizio presso la stessa U.O. sopra indicata.

Ai fini della elaborazione del capitolato speciale, è stato rilevato il fabbisogno relativo alle esigenze funzionali dei presidi interessati all'appalto, in rapporto al quale è stato determinato l'importo complessivo a base di gara, pari a Euro 35.794,00 (+ IVA), di cui oneri per la sicurezza pari a € 0,00., a lotto unico, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., come specificato nel capitolato tecnico allegato alla presente determina e di cui ne è parte integrante.

Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e della stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), si fa presente quanto segue:

- non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa;
- la SUAM non ha attivato né risulta abbia in programma una procedura di gara inerente la fornitura in oggetto, pertanto questa AV1 ritiene di potersi attivare autonomamente;
- nello schema di contratto è comunque previsto il recesso in caso di aggiudicazione della gara a livello ASUR o da parte della SUAM.

Considerato che l'importo complessivo della fornitura da appaltare è inferiore alla soglia comunitaria di € 209.000,00+iva, va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n.50/2016 e delle successive

Linee Guida ANAC (attuative del nuovo codice degli appalti), le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia, possono procedere attraverso un mercato elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica: il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA).

Per quanto non previsto nella normativa citata, si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici di forniture di beni e servizi.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, per le motivazioni sopra indicate, è necessario procedere all'acquisizione dei beni in oggetto con le seguenti finalità e modalità:

SCOPO DEL CONTRATTO:

Approvvigionamento di Dispositivi per infusione di Farmaci Antiblastici, con pompa infusione in comodato d'uso gratuito, per le necessità delle strutture sanitarie dell'AV1.

OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO:

Fornitura di Dispositivi per infusione di Farmaci Antiblastici, per le necessità delle strutture sanitarie dell'AV1, per la durata di mesi 24 (ventiquattro), con facoltà di rinnovo per ulteriori mesi 12, per l'importo sotto indicato, esclusa IVA:

Importo complessivo a base di gara:	Euro	35.794,00
(di cui oneri per la sicurezza):	Euro	0,00
Prestazioni opzionali:	Euro	0,00

FORMA DI CONTRATTAZIONE:

procedura di affidamento ai sensi dell'art.36 d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.Lgs.56/2017 (correttivo appalti).

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:

per singoli lotti, all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri stabiliti nel capitolato speciale, ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i..

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

dott. Claudio Montalbini, Dirigente Amministrativo U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 1.

TEMPI DEL PROCEDIMENTO:

giorni 180

TEMPI DI ESECUZIONE:

la fornitura sarà effettuata con somministrazione periodica per la durata contrattuale stabilita, da effettuarsi entro i termini indicati nel capitolato speciale e/o nello schema di contratto

PENALI PER EVENTUALI RITARDI:

penali e acquisto in danno, secondo quanto previsto nello schema di contratto.

CAUZIONE:

- definitiva: 10% dell'importo del contratto (art.103 D.Lgs.50/2016 e s. m. e i..).

TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE:

entro 60 giorni data ricevimento fattura, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s. m. e i...

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL'APPALTO

Il costo presunto relativo alla fornitura, di durata biennale, è determinato in Euro 35.794,00+ IVA, pari ad € 43.668,68 (IVA compresa), da imputare sul Bilancio dell'ASUR - Area Vasta 1, per l'esercizio di relativa pertinenza.

Per quantificare l'importo a base di gara, i prezzi unitari sono stati determinati sulla base dei prezzi del contratto in corso.

Per quanto stabilito negli atti di assegnazione del budget per il corrente anno risulta che il costo per aggregato per il corrente anno non debba superare il 95% della spesa storica del 2014 (spesa storica 2014 – 5%).

Non potendosi al momento accertare eventuali economie e risparmi su altre procedure di affidamento per gli altri beni presenti nell'aggregato, sulla base dei dati comunicati dall' U.O.C. Controllo di Gestione con note a mezzo mail del 25 e del 27 ottobre il limite di spesa annuale per l'acquisto del predetto materiale ammonta ad € 21.834,34, IVA compresa, pari cioè ad € 17.897,00, IVA esclusa.

Ne consegue che l'importo a base di gara per l'aggiudicazione del contratto della durata di 24 (ventiquattro) mesi per la fornitura di prodotti di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale viene quantificato in € 35.794,00 (iva esclusa).

Esito dell'istruttoria:

Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

1. di approvare la procedura di affidamento sotto soglia comunitaria per la fornitura di Dispositivi per infusione di Farmaci Antitumorali per la durata di mesi 24, con facoltà di rinnovo per ulteriori mesi 12, per un importo complessivo presunto di € 35.794,00 (IVA esclusa), per le necessità dell'Area Vasta 1, costituito dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante:
 - a) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - b) schema di contratto;
2. di autorizzare l'Area Vasta 1, all'espletamento di procedura di affidamento sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale e nello schema di contratto, allegati alla presente determina di cui sono parte integrante;
3. di stabilire che, per la scelta del contraente, l'AV1 procederà a procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato;
4. di nominare responsabile del procedimento (R.U.P.) il dott. Claudio Montalbini, in qualità di dirigente dell'U.O. Acquisti e Logistica dell'AV1 e di attribuire al medesimo la competenza ad adottare tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determinazione definitiva;
5. di imputare il costo complessivo presunto dell'appalto biennale di € 43.668,68 (IVA compresa), sul conto 0501130101 "Acquisti di dispositivi medici" del bilancio d'esercizio ASUR, quanto ad € 3.639,05 per l'esercizio 2017, quanto ad € 40.029,62 per l'esercizio 2018 e seguenti, che per il 2017 risulta compatibile con il budget assegnato all' Area Vasta 1 con determina ASURDG n.314/2017 e per il 2018 e seguenti sarà comunque ricompreso nel budget che verrà assegnato all' Area Vasta 1;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s. m. e i.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s. m. e i.;
8. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attweb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott.ssa Nadia Rengucci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio Montalbini

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

- DCASURMODG

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Claudio Montalbini

Per il parere infrascritto:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono ricompresi nel budget 2017 assegnato all'Area Vasta 1, come da determina ASURDG n.314 del 25/5/2017 e saranno ricompresi all'interno del budget che sarà assegnato all'Area Vasta 1 per l'esercizio 2018 e seguenti.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV1
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale
- Schema di contratto

APPALTO FORNITURA DI DISPOSITIVI PER INFUSIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI, PER LE NECESSITA' DELL'AREA VASTA N. 1.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Sommario

ART. 1.	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	7
ART. 2.	DURATA DEL CONTRATTO	8
ART. 3.	CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO	9
ART. 4.	OFFERTA ECONOMICA.....	9
ART. 5.	DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA.....	10
ART. 6.	CAMPIONATURA DEI PRODOTTI.....	10
ART. 7.	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE.....	10
ART. 8.	VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	11
ART. 9.	NORMA DI RINVIO	13

ART. 1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. Il fornitore dovrà eseguire la fornitura dei beni di consumo rispondenti alle caratteristiche tecniche descritte di seguito, per un importo complessivo presunto a base di gara di € 35.794,00 (riferito ad una fornitura di **durata biennale**) + IVA:

Pos.	Descrizione beni di consumo	UM	Q.tà presunta da fornire	Prezzo unitario €
1	Connettore secondario (linea secondaria): Requisiti minimi: <ul style="list-style-type: none"> • tubatismo ambrato DEHP/LATEX FREE o in PVC NO DOP • "accessori" (spike, valvole,..) in materiale di grado medicale • perforatore con presa d'aria e filtro idrofobico (per utilizzo di flacone di vetro, plastica e sacche) • accesso prossimale con valvola di sicurezza bidirezionale e connettore luer-lock femmina • clamp o morsetto di sicurezza scorrevoli lungo il connettore • connessione terminale luer-lock maschio con cappuccio di protezione (presente una valvola di sicurezza monodirezionale se non già presente sull'accesso periferico della linea centrale) 	nr.	3000	2,44
2	Linea centrale a 2 e a 4 connessioni: Requisiti minimi: <ul style="list-style-type: none"> • tubatismo ambrato DEHP/LATEX FREE o in PVC NO DOP • "accessori" (spike, valvole,..) in materiale di grado medicale • perforatore con presa d'aria e filtro idrofobico (per utilizzo di flacone di vetro, plastica e sacche) • camera di gocciolamento in linea • linea centrale provvista di 2 o 4 accessi periferici (connettore periferico) provvisti di valvole di sicurezza integrate nel luer-lock femmina (tali valvole dovranno essere monodirezionali se non già presenti sul connettore secondario) • presenza di clamp o morsetti di sicurezza posti prossimamente e distalmente rispetto la camera volumetrica • accesso distale a "Y" con valvola di sicurezza bidirezionale e luer-lock femmina • adattatore terminale girevole luer-lock maschio con cappuccio di protezione • filtro in linea di almeno 15 µm • è necessario che utilizzando la medesima pompa da infusione sia 	nr.	750	13,42

Pos.	Descrizione beni di consumo	UM	Q.tà presunta da fornire	Prezzo unitario €
	possibile collegare al set una linea secondaria per la somministrazione contemporanea di un secondo farmaco			
3	<p>• Filtro da 0,2 µm: Requisiti minimi: a) per la somministrazione di TAXOLO deve essere presente lungo il set un FILTRO da 0,2 µm da assemblare al set principale qualora non esistano set composti al solo filtro.</p>	nr.	210	2,44
4	<p>POMPE IN COMODATO D'USO GRATUITO Requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pompa volumetrica per infusione con meccanismo a pistone • possibilità di infusione a due vie indipendenti in modalità simultanea e/o alternata tramite un'unica pompa • possibilità di rimozione/scarico dell'aria senza disconnessione del Pz e senza "apertura" del sistema a circuito chiuso • segnalazione automatica, visiva e sonora di: aria nel sistema con indicazione del tratto interessato; dose limite raggiunta; termine infusione; batteria scarica; occlusione del sistema con indicazione del tratto interessato; scorretta programmazione dell'infusione; allarmi tecnici di malfunzionamento generici • blocco dell'infusione in caso di: aria nel sistema; termine infusione e dose limite raggiunta; occlusione del sistema; scorretta programmazione (manipolazione da parte di estranei); disconnessione accidentale del deflussore • alimentazione sia a rete che a batteria • funzione di mantenimento della pervietà vasale (KVO) • funzione di ancoraggio ad asta mobile • range minimo di velocità di infusione 0.1-1000 ml/hr 	Nr.	17	

2. Tutti i prodotti forniti, allorché classificati come dispositivi medici, dovranno essere contrassegnati con la marcatura **CE** per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici (d.lgs. 24.2.1997, n. 46 e succ. modif.) nonché - ove obbligatorio - avere il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio, di cui all'art. 3 del D.M. Salute 20 febbraio 2007, come modificato con D.M. 21 dicembre 2009.

3. I quantitativi di beni di consumo indicati non sono impegnativi per l'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 (di seguito «ASUR/AV1»), in quanto sono soggetti alle necessità effettive riferite all'oggetto dell'appalto e possono variare anche in diminuzione, senza che il Fornitore possa ottenere alcun risarcimento quale indennizzo.

4. Qualora il Fornitore ponga in commercio, durante il periodo di validità del contratto, nuovi prodotti corrispondenti a quanto oggetto della fornitura, che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o di funzionalità, su proposta del Fornitore o a richiesta della ZT, si darà corso, d'intesa tra le parti, alla sostituzione dei prodotti aggiudicati, ferme restando le condizioni contrattuali stabilite.

5. E' comunque facoltà dell'ASUR/AV1, provvedere ad acquisti liberi sul mercato per fronteggiare particolari esigenze di prodotti, che per dimensioni e/o caratteristiche tecniche, non siano compresi nella fornitura aggiudicata al Fornitore.

ART. 2. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di fornitura avrà la durata di mesi 24, eventualmente rinnovabili per ulteriori mesi 12, a decorrere dalla data di invio telematico del contratto stipulato (MEPA).

2. Al termine della durata dell'appalto, l'ASUR potrà richiedere una proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a giorni 90 dalla scadenza naturale del contratto.

3. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Fornitore è obbligato ad eseguire l'appalto alle stesse condizioni contrattuali.

ART. 3. CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO

1. Le consegne dei beni di consumo devono essere effettuate nella quantità e luoghi di volta in volta indicati per iscritto, anche via fax, o telefonicamente con successiva conferma scritta, dall'Ufficio Economato, nel termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal ricevimento dell'ordine, termine che potrà essere dimezzato qualora l'AV interessata richieda la consegna con carattere d'urgenza.

2. I prodotti forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche qualitative stabilite.

3. Qualora il Fornitore non sia in grado di consegnare i prodotti nel formato richiesto, comunicherà all'AV interessata il formato disponibile, fermo restando l'obbligo di applicare il prezzo più favorevole per l'ASUR; tale situazione potrà permanere solo temporaneamente, per stati di necessità.

4. Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato:

a) luogo di consegna della merce;

b) numero e data dell'ordine, quando trasmesso per iscritto.

5. Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato dell'AV che riceve la fornitura, fermo restando che tale firma non impegna l'ASUR quando non è possibile controllare le merci al momento della consegna.

6. I prodotti dovranno essere forniti in imballi riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile le seguenti indicazioni:

a) a marca;

b) il tipo di prodotto ed il formato;

c) il numero ed il codice di produzione;

d) a scadenza, quando prevista, riportata sulle confezioni e non su etichette sovrapposte.

ART. 4. CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELL'ATTREZZATURA

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri connessi alla consegna, installazione e messa in funzione dell'attrezzatura, compreso imballo, trasporto e facchinaggio fino al locale di destinazione.

2. L'installazione dovrà essere effettuata nei locali di destinazione, sotto la responsabilità e a spese del Fornitore, entro il termine massimo di 30 (*trenta*) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

3. Al momento dell'installazione, il Fornitore dovrà consegnare n.1 copia del "*Manuale tecnico di istruzioni per l'uso*", in lingua italiana, contenete tra l'altro le informazioni concernenti la corretta installazione, l'utilizzo dell'attrezzatura e la frequenza e tipologia delle operazioni di manutenzione.

ART. 5. COLLAUDO DELL'ATTREZZATURA FORNITA

1. Per accertare la rispondenza dell'attrezzatura fornita alle condizioni contrattuali, l'ASUR/AV1 effettuerà il collaudo della stessa, procedendo a verifica di conformità o acquisendo l'attestato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto dal Regolamento, in contraddittorio con il Fornitore e/o il produttore dell'attrezzatura, entro 45 giorni dalla data di installazione e messa in funzione dell'attrezzatura da parte del Fornitore.

2. Il collaudo, che potrà essere effettuato anche avvalendosi di prestatore esterno affidatario del servizio di Ingegneria Clinica, riguarda l'intera fornitura ed è diretto ad accertare la rispondenza della stessa al contratto e, per quanto nello stesso non previsto, alle previsioni progettuali del capitolato speciale e dell'offerta, nonché il raggiungimento del risultato tecnico – funzionale perseguito dall'ASUR.

3. Qualora nelle operazioni di collaudo siano rilevate difformità dal contratto, il soggetto che procede al collaudo indica se la fornitura sia o meno collaudabile, con eventuali prescrizioni a carico del Fornitore da eseguire entro un termine assegnatogli oppure, purchè sia idonea a soddisfare gli interessi dell'Asur, indicando gli addebiti a carico del Fornitore e le corrispondenti riduzioni di prezzo.

ART. 6. UTILIZZO ATTREZZATURA FORNITA IN COMODATO GRATUITO

1. L'ASUR/AV1 è tenuta ad utilizzare l'attrezzatura fornita in comodato nel rispetto delle istruzioni impartite dal personale tecnico del Fornitore oppure contenute nel manuale tecnico fornito a corredo dell'attrezzatura.

2. Al momento della restituzione, l'attrezzatura sarà resa nello stato in cui si trova.

3. L'ASUR/AV1 è esente da qualsiasi responsabilità relativa all'usura o al danneggiamento dello strumentario conseguenti al normale uso cui è destinato lo strumentario stesso.

4. L'ASUR/AV1 si impegna a:

a)

custodire e conservare l'attrezzatura fornita in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e sarà responsabile per l'eventuale perdita o danneggiamento dell'attrezzatura, derivante da un uso improprio o da sua colpa o negligenza;

a

b)

informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni all'attrezzatura fornita, in conseguenza dei quali possa essere derivata la perdita o inservibilità del bene.

a

5. Ai fini di quanto previsto all'art.1806 del cod. civ. in materia di perimento dei beni concessi in comodato gratuito, anche se per cause non imputabili all'Asur/AV1, il valore dell'attrezzatura è stimato come segue, IVA esclusa:

Pos.	Descrizione attrezzatura	Q.tà	Valore unit. Euro	Valore tot. Euro

6. Ai sensi dell'art.1808 del cod. civ., le spese per la manutenzione dell'attrezzatura sono a carico del Fornitore.

ART. 7. OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica dovrà essere formulata indicando il ribasso unico percentuale, in cifre e lettere, offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara, indicati nei prospetti.

2. Il ribasso percentuale dovrà essere formulato utilizzando un numero massimo di due cifre decimali, in caso di utilizzo di cifre decimali in numero superiore, per il raffronto delle offerte si procederà al troncamento del ribasso alla cifra decimale stabilita. E' esclusa dalla gara l'offerta in aumento.

3. Nell'offerta economica il Fornitore dovrà inoltre indicare:

- a) I
I valore dell'attrezzatura fornita in comodato gratuito;
- b) I
I numero identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici, relativamente ai prodotti ascrivibili a tale classificazione, ai sensi del D.M. Salute del 29 febbraio 2007, come modificato con D.M. 21 dicembre 2009;
- c) L
a parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art.118 del d.lgs. n.163/2006 e successive modificazioni.

ART. 8. DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA

1. L'offerente dovrà allegare all'offerta la seguente documentazione:

- a) S
chede descrittive del produttore, riguardanti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti;
- b) D
ichiarazione attestante che i prodotti sono provvisti della marcature CE per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici (d.lgs. n.46/1997 e s.m.i.).

ART. 9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE

1. La fornitura sarà aggiudicata:

- a) a
lotto unico, pertanto saranno escluse le offerte che non siano formulate per tutti i prodotti richiesti;
- b) c
on il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del d.lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base ai seguenti criteri di valutazione:

Pos.	Criterio di valutazione	Punteggio massimo
	Prezzo	30/100
	Qualità tecniche	70/100

3. Il punteggio sopra indicato sarà ripartito in base ai seguenti sub-criteri di valutazione, con i relativi sub-punteggi:

Pos.	Descrizione sub-criteri di valutazione	Punti max	di cui	
			min	max
a)	Qualità tecniche SOLO PER LE POMPE IN COMODATO D'USO GRATUITO	70		
	<i>così ripartiti:</i>			
a.1	Facilità d'uso con display di facile lettura e veloce impostazione, dotata di autotest e blocco tastiera, display in italiano		0	15
a.2	Precisione del flusso \pm 5%		0	15
a.3	Peso minore di 4,5 Kg.		0	10
a.4	Dimensioni contenute		0	10
a.5	Durata della batteria minimo 4 ore		0	10
a.6	Utilizzo siringa standard		0	10

4. L'offerta non sarà ritenuta valida e, pertanto, non sarà ammessa alla fase di apertura dell'offerta economica in quanto esclusa dalla gara, qualora non rispetti le seguenti condizioni:

- a) d
 deve essere rispondente a tutti i requisiti minimi richiesti;
- b) p
 per i criteri di valutazione qualitativa deve raggiungere un punteggio non inferiore alla soglia minima (c.d. *soglia di sbarramento*), determinata applicando il/i rapporto/i di seguito specificato/i al punteggio massimo stabilito:

criterio di valutazione	soglia minima
Qualità tecniche	7/10

5. La verifica del rispetto della soglia minima, determinata in base ai rapporti di cui sopra, è effettuata sul punteggio attribuito ad ogni offerente dopo l'applicazione della c.d. *riparametrazione*, come stabilito nel paragrafo sulla *valutazione dell'offerta*.

6. La fornitura sarà aggiudicata all'offerente che, dalla somma dei punti ottenuti per ogni criterio di valutazione stabilito, avrà ottenuto il punteggio globale più alto.

7. La valutazione dell'offerta sarà effettuata sulla base dei criteri di aggiudicazione sopra indicati come segue:

a)
 REZZO

P

Il punteggio per il prezzo sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$PE = PE_{max} \times \begin{cases} 0,9 \times \frac{A_i}{A_{soglia}} & \text{Se } A_i \leq A_{soglia} \\ \left[0,9 + (1 - 0,9) \times \frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & \text{Se } A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

251658240

dove

1. C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo
2. A_i = **valore** dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
3. A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
4. A_{max} = **valore** dell'offerta (ribasso) più conveniente.

b)
 QUALITÀ TECNICHE

Q

1. La valutazione delle qualità tecniche sarà effettuata in base alla documentazione tecnica presentata, riscontrando il livello di rispondenza dei prodotti offerti ai parametri tecnici indicati nel presente capitolato speciale, in rapporto ai sub-criteri di valutazione stabiliti.
2. I requisiti minimi non saranno oggetto di valutazione.
3. La valutazione sarà espressa attribuendo a ciascuna prestazione offerta un coefficiente variabile tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, con riferimento a ciascuno dei sub-criteri indicati nel capitolato speciale.

4. Il punteggio attribuito per le qualità tecniche sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

5. Al termine dell'attribuzione del coefficiente a ogni offerta, si procede al calcolo del coefficiente definitivo, portando a uno il coefficiente più alto e proporzionando al coefficiente massimo gli altri coefficienti provvisori attribuiti in precedenza.
6. Dopo il calcolo del coefficiente definitivo per ogni sub-criterio, per l'attribuzione del punteggio complessivamente stabilito per il criterio «Qualità tecniche» si procede alla riparametrizzazione, consistente nelle seguenti operazioni:
- a) per ciascun concorrente è determinata la somma dei punti attribuiti in base ai coefficienti definitivi relativi ai diversi sub-criteri;
 - b) al concorrente che ha ottenuto la somma più alta è attribuito il coefficiente uno e, quindi, il punteggio massimo stabilito per le «Qualità tecniche»;
 - c) agli altri concorrenti è attribuito il coefficiente in proporzione lineare alla rispettiva somma e, quindi, il punteggio determinato applicando tale coefficiente al punteggio massimo stabilito per le «Qualità tecniche».

ART. 10. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato descrittivo e prestazionale, si fa rinvio:

a)

Il D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

a

b)

Il documento "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it;

a

c)

Il codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

a

Urbino,

Il Direttore
U.O.ONCOLOGIA
Dr. Ssa Enrica Testa

Il Dirigente
U.O.Acquisti e Logistica
Dott. Claudio Montalbini

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto n. _____

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER INFUSIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI, PER LE NECESSITA' DELL'AREA VASTA N. 1 .

Tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in via Oberdan n.2 - 60122 Ancona, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dal dott. Claudio Montalbini, nato a Ancona (AN) il 30/10/1969, in qualità di Dirigente Amministrativo dell'AV1-U.O.Acquisti e Logistica, che agisce nell'esercizio della delega conferita dal Direttore dell'Area Vasta n. 1

e

l'operatore economico _____, con sede a _____ -
via _____ n. _____, codice fiscale _____ partita IVA
_____, rappresentato da _____, nato/a a
_____ il _____, in qualità di _____,
(se del caso) mandatario di raggruppamento temporaneo con _____ (di seguito denomi-
nato «Fornitore»)

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:*Sommario*

ART. 1.	OGGETTO DEL CONTRATTO	14
ART. 2.	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	15
ART. 3.	CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELL'ATTREZZATURA	15
ART. 4.	VERIFICA DI CONFORMITA' DELL'ATTREZZATURA FORNITA.....	15
ART. 5.	UTILIZZO ATTREZZATURA FORNITA IN COMODATO GRATUITO	16
ART. 6.	CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO	16
ART. 7.	CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI PRODOTTI DI CONSUMO	17
ART. 8.	DURATA DEL CONTRATTO	17
ART. 9.	PREZZO.....	17
ART. 10.	FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI.....	18
ART. 11.	OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	18
ART. 12.	PENALI.....	18
ART. 13.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO	19
ART. 14.	SUBAPPALTO	19
ART. 15.	FORO COMPETENTE.....	20
ART. 16.	SPESE PER IL CONTRATTO	20
ART. 17.	NORMA DI RINVIO	20
ART. 18.	DOMICILIO DELLE PARTI.....	20

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dispositivi per infusione di farmaci antiblastici, ivi comprese la fornitura di pompe in comodato d'uso gratuito, occorrente all'Azienda Sanitaria Unica Regionale per le esigenze dell'Area Vasta n. 1 - Ospedale di Urbino (PU), per un importo complessivo presunto di Euro 35.794,00 + IVA.

2. La fornitura dovrà essere effettuata presso i seguenti presidi:

a) Area di Urbino:

1. Ospedale di Urbino - Viale Federico Comandino 70 - 61029 Urbino PU;

3. Ai fini del presente contratto, s'intende:

a) per «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in Via Oberdan n.2 - 60122 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;

b) per «Area Vasta» o «AV»: l'Area Vasta n. 1, con sede a Fano;

c) per «Fornitore»: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;

d) per «attrezzatura»: quanto descritto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di segui-

to anche «CS»);

e) per «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni;

f) per «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura dei beni di consumo e dell'attrezzatura, in comodato gratuito, rispondente alle caratteristiche tecniche stabilite nel capitolato speciale, come da descrizione di seguito riportata:

a) Beni di consumo

Pos.	Cod. ASUR	Descrizione prodotto	Cod. Forn.
1.			
2.			

b) Attrezzatura

Pos.	Cod. ASUR	Descrizione attrezzatura	Cod. Forn.

2. Per quanto non espressamente previsto, si intendono integralmente richiamate e sono impegnative per il Fornitore le modalità di esecuzione del contratto indicate nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica ed economica, presentata dal Fornitore sulla RDO n. _____ del _____, costituenti la documentazione di gara del presente appalto, salvo che siano incompatibili con quanto stabilito nel presente contratto.

3. Tutti i prodotti forniti, allorché classificati come dispositivi medici, dovranno essere contrassegnati con la marcatura **CE** per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici (d.lgs. 24.2.1997, n. 46 e succ. modif.) nonché - ove obbligatorio - avere il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio, di cui all'art. 3 del D.M. Salute 20 febbraio 2007, come modificato con D.M. 21 dicembre 2009.

4. I quantitativi indicati sono soggetti a varianti, secondo quanto stabilito dall'art. 311 del Regolamento, in relazione alle necessità effettive dell'AV.

5. Qualora il Fornitore ponga in commercio, durante il periodo di validità del contratto, nuovi prodotti e/o attrezzature, inerenti l'oggetto della fornitura, che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o di funzionalità, su proposta del Fornitore o a richiesta dell'AV, si darà corso, d'intesa tra le parti, alla sostituzione dei prodotti aggiudicati, alle stesse condizioni previste dal contratto.

6. E' facoltà dell'ASUR/AV provvedere ad acquisti liberi sul mercato di prodotti che, per particolari caratteristiche tecniche, rispondano a specifiche esigenze funzionali, ancorché gli stessi rientrino nella tipologia della fornitura aggiudicata al Fornitore.

ART. 3. CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELL'ATTREZZATURA

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri connessi alla consegna, installazione e messa in funzione dell'attrezzatura, compreso imballo, trasporto e facchinaggio fino al locale di destinazione.

2. L'installazione dovrà essere effettuata nei locali di destinazione, sotto la responsabilità e a spese del Fornitore, entro il termine massimo di 30 (*giorni*) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

3. Al momento dell'installazione, il Fornitore dovrà consegnare n. 1 copia del «Manuale tecnico di istruzioni per l'uso», in lingua italiana, contenente tra l'altro le informazioni concernenti la corretta installazione, l'utilizzo dell'attrezzatura e la frequenza e tipologia delle operazioni di manutenzione.

ART. 4. VERIFICA DI CONFORMITA' DELL'ATTREZZATURA FORNITA

1. Per accertare la rispondenza dell'attrezzatura fornita alle condizioni contrattuali, l'ASUR/AV procederà alla verifica di conformità della stessa o all'acquisizione dell'attestato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto dal Regolamento, in contraddittorio con il Fornitore e/o il produttore dell'attrezzatura, entro 20 giorni dalla data di installazione e messa in funzione dell'attrezzatura da parte del Fornitore.

2. La verifica di conformità, che potrà essere effettuata avvalendosi anche di prestatore esterno affidatario del servizio di Ingegneria Clinica, riguarda l'intera fornitura ed è diretta ad accertare la rispondenza della stessa al contratto e, per quanto nello stesso non previsto, alle previsioni progettuali del capitolato speciale e dell'offerta, nonché il raggiungimento del risultato tecnico - funzionale perseguito dall'ASUR.

3. Qualora il soggetto che procede alla verifica di conformità rilevi difformità dal contratto, indica se la fornitura sia o meno collaudabile, con eventuali prescrizioni a carico del Fornitore da eseguire entro un termine assegnatogli oppure, purché sia idonea a soddisfare gli interessi dell'ASUR, indica gli addebiti a carico del Fornitore e le corrispondenti riduzioni di prezzo.

ART. 5. UTILIZZO ATTREZZATURA FORNITA IN COMODATO GRATUITO

1. L'ASUR/AV è tenuta a utilizzare l'attrezzatura fornita in comodato nel rispetto delle istruzioni impartite dal personale tecnico del Fornitore oppure contenute nel manuale tecnico fornito a corredo dell'attrezzatura.

2. Al momento della restituzione, l'attrezzatura sarà resa nello stato in cui si trova.

3. L'ASUR è esente da qualsiasi responsabilità relativa all'usura o al danneggiamento dell'attrezzatura conseguenti al normale uso cui la stessa è destinata.

4. L'ASUR s'impegna:

a) a custodire e conservare l'attrezzatura fornita in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e sarà responsabile per l'eventuale perdita o danneggiamento dell'attrezzatura, derivante da un uso improprio o da sua colpa o negligenza;

b) a informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni all'attrezzatura fornita, in conseguenza dei quali si determini la perdita o inservibilità del bene.

5. Ai fini di quanto previsto all'art. 1806 del cod. civ. in materia di perimento dei beni concessi in comodato gratuito, anche se per cause non imputabili all'ASUR, il valore dell'attrezzatura è stimato come segue, IVA esclusa:

Pos.	Descrizione attrezzatura	Q.tà	Valore unit. Euro	Valore totale Euro

6. Ai sensi dell'art. 1808 del cod. civ., le spese per la manutenzione dell'attrezzatura sono a carico del Fornitore.

ART. 6. CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO

1. Le consegne dei beni di consumo devono essere effettuate nella quantità e luoghi di volta in volta indicati per iscritto, anche via fax, o telefonicamente con successiva conferma scritta, dall'Ufficio Economato, nel termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal ricevimento dell'ordine, termine che potrà essere dimezzato qualora l'AV interessata richieda la consegna con carattere d'urgenza.

2. I prodotti forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche qualitative stabilite.

3. Qualora il Fornitore non sia in grado di consegnare i prodotti nel formato richiesto, comunicherà all'AV interessata il formato disponibile, fermo restando l'obbligo di applicare il prezzo più favorevole per l'ASUR; tale situazione potrà permanere solo temporaneamente, per stati di necessità.

4. Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato:

- a) luogo di consegna della merce;
 - b) numero e data dell'ordine, quando trasmesso per iscritto.
5. Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato dell'AV che riceve la fornitura, fermo restando che tale firma non impegna l'ASUR quando non è possibile controllare le merci al momento della consegna.
6. I prodotti dovranno essere forniti in imballi riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile le seguenti indicazioni:
- a) la marca;
 - b) il tipo di prodotto ed il formato;
 - c) il numero ed il codice di produzione;
 - d) la scadenza, quando prevista, riportata sulle confezioni e non su etichette sovrapposte.

ART. 7. CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI PRODOTTI DI CONSUMO

1. Il giudizio sulla conformità dei prodotti forniti alle condizioni contrattuali è riservato agli operatori dell'AV del settore competente; pertanto il Fornitore, entro 10 giorni dalla consegna, accetta eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento delle merci all'apertura dei colli, anche successivamente alla consegna.
2. In caso di mancata conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi prescritti, la fornitura sarà rifiutata e il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione, facendosi carico di ogni maggiore spesa.
3. In via di eccezione, l'AV potrà accettare la fornitura di prodotti non conformi a quanto prescritto, purché idonei, qualora il Fornitore sia disponibile a concedere un'adeguata riduzione del prezzo.
4. In caso di urgenti esigenze di servizio, l'AV potrà immediatamente utilizzare i prodotti non conformi, purché idonei, dando notizia al Fornitore della detrazione che sarà effettuata sul prezzo, pari al minor valore da attribuire ai prodotti forniti.

ART. 8. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di fornitura avrà la durata di mesi 24, eventualmente rinnovabili di ulteriori mesi 12, a decorrere dalla data di invio telematico del contratto stipulato (MEPA).
2. Al termine della durata del contratto, l'ASUR avrà la facoltà di richiedere per iscritto:
 - a) la proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla scadenza naturale del contratto.
3. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Fornitore è obbligato ad eseguire l'appalto alle stesse condizioni contrattuali.
4. E' inoltre prevista la facoltà di recesso dal contratto nel caso di aggiudicazione della gara a livello di Asur o da parte della SUAM.

ART. 9. PREZZO

1. L'ASUR pagherà al Fornitore, per la fornitura oggetto del presente contratto, il seguente prezzo, IVA esclusa:
2.
 1. Prodotti di consumo

Pos.	Descrizione articolo	Cod. art. ASUR	Cod. art. fornitore	Cod. CND	Num. RDM	UM	Q.tà annua presunta	Q.tà x conf.	Prezzo unit. Euro/UM	Prezzo totale Euro/conf.
1.										
2.										
3.										

ART. 10. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. La fattura della fornitura effettuata dovrà:
 - a) indicare il numero e la data dell'ordine e del D.D.T. e il luogo di consegna;
 - b) essere intestata all'Azienda Sanitaria Unica Regionale - via Oberdan n.2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424;
 - c) essere spedita al seguente indirizzo: ASUR - Area Vasta n. 1 - U.O. Bilancio - via Sebastiano Ceccarini n.38-61032 FANO (PU).
2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione del presente contratto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla data di verifica di conformità con esito positivo, se prevista e successiva, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231 e s.m.i.
4. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. 231/2002 e s.m.i., nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.
5. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

ART. 11. OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato/i all'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.
2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105 DEL d.Lgs.50/2016 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.
3. Ai fini di cui al comma 2, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, il Fornitore si obbliga a inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): _____.
6. Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'ASUR, c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 12. PENALI

1. In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'ASUR potrà, anche cumulativamente:
 - a) effettuare l'acquisto presso terzi, in danno del Fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
 - b) applicare penali per fornitura non eseguita o non idonea o per ritardo negli adempimenti contrattuali.

2. La misura delle eventuali penali è determinata come segue:
 - a) penale pari a 0,3 per mille del valore della fornitura richiesta, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della fornitura;
 - b) in caso di fornitura non conforme, ma accettata per necessità di servizio, la penale è applicata in misura pari alla metà di quanto stabilito al paragrafo precedente;
 - c) per altre inadempienze di qualunque obbligo derivante dal contratto, l'ASUR avrà facoltà di applicare una penale proporzionata all'inadempimento, fino ad un massimo di Euro 1.000,00, con la sola formalità della contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R.
3. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'ASUR/AV è obbligata a darne comunicazione al Fornitore entro il termine di giorni **5 (cinque)**, mediante Raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata.
4. L'importo delle penali, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dal presente contratto o, in caso di insufficienza, sulla garanzia definitiva, ove richiesta.

ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Qualora il Fornitore commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l'ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso-facto et de jure*, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altra formalità legale, con acquisto in danno e applicazione della penalità prevista per le forniture non eseguite.
2. In caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all'esecutore un termine per adempiere, l'ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa specifica di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l'ASUR:
 - a) di acquistare in danno del Fornitore;
 - b) di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, ove prestata, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito.
5. La liquidazione dei crediti del Fornitore sarà fatto pro-quota alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.

ART. 14. SUBAPPALTO

1. Il Fornitore non potrà subappaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato nell'offerta tale intendimento, ai sensi dell'art. 105, c. 4, del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
(in alternativa al paragrafo precedente)
2. Il Fornitore potrà eventualmente subappaltare a terzi, come dichiarato nell'offerta, l'esecuzione di parte del presente contratto, come di seguito specificato:
 - a) _____
3. Il Fornitore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'ASUR/AV, secondo la disciplina dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo alla parte di fornitura in subappalto sarà effettuato al Fornitore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 15. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra l'ASUR e il Fornitore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'ASUR.
2. Nelle more del giudizio, il Fornitore non può comunque interrompere l'esecuzione del contratto, ma continuarla secondo le richieste dell'AV.

ART. 16. SPESE PER IL CONTRATTO

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.
2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore.
3. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore.

ART. 17. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato descrittivo e prestazionale, si fa rinvio:
 - a) al d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - b) al documento "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it;
 - c) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

ART. 18. DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:
 - a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O. Acquisti e Logistica – via Sebastiano Ceccarini, 38-61032 FANO (PU) <<< PEC: areavasta1.asur@emarche.it;
 - b) (Fornitore) _____ - via _____, n. ____ - _____ - fax _____ - PEC: _____.

Urbino, lì _____

Azienda Sanitaria Unica Regionale

(qualifica, nome, timbro e firma)

_____, lì _____

(Ragione sociale Fornitore) _____

(qualifica, nome, timbro e firma)

Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente l'art. 8 (*Durata del contratto*), l'art. 10 (*Fatturazione, pagamenti e interessi moratori*), l'art. 11 (*Obblighi del Fornitore per la tracciabilità dei flussi finanziari*), l'art. 12 (*Penali*), l'art. 13 (*Risoluzione del contratto per inadempimento*), l'art. 14 (*Subappalto*), l'art. 15 (*Foro competente*).

(Ragione sociale Fornitore) _____

(qualifica, nome, timbro e firma)